

PROCEDURA WHISTLEBLOWING D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Indice

<u>1.</u>	<u>PREMESSA</u>	2
<u>2.</u>	<u>OGGETTO DELLA VIOLAZIONE</u>	2
<u>3.</u>	<u>CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</u>	3
<u>4.</u>	<u>SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE</u>	4
<u>5.</u>	<u>CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE</u>	5
<u>6.</u>	<u>CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE</u>	7
<u>7.</u>	<u>DIVULGAZIONE PUBBLICA</u>	7
<u>8.</u>	<u>STRUMENTI DI TUTELA E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</u>	7
<u>9.</u>	<u>SISTEMA SANZIONATORIO</u>	9
<u>10.</u>	<u>DATA PROTECTION</u>	10
<u>11.</u>	<u>DIVULGAZIONE</u>	11



1. PREMESSA

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito anche “Decreto” o “D.Lgs. n. 24/2023”) ha recepito e attuato nell’ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea”.

Il Decreto ha abrogato e contestualmente innovato la normativa in materia di *whistleblowing*, disciplinando i canali e le modalità di segnalazione, intensificando il sistema di tutele e garanzie accordato a chi effettua segnalazioni (i c.d. *whistleblowers*) e precisando le sanzioni applicabili in caso di violazione.

La procedura *whistleblowing* costituisce un fondamentale strumento di *compliance* aziendale, concesso ai dipendenti e ai collaboratori esterni di un ente al fine di segnalare la commissione di eventuali illeciti commessi in ambito aziendale attraverso modalità riservate e protette.

La procedura indicata nel presente documento (di seguito anche “Procedura”) si fonda sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, sulle direttive fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) all’interno delle “Linee Guida” adottate il 12 luglio 2023, sulle indicazioni contenute nella “Guida Operativa” pubblicata da Confindustria il 27 ottobre del 2023, nonché sulle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice *Privacy*) in materia di *privacy* e protezione dei dati.

La procedura verrà approvata dall’Organo Amministrativo della Società B-For S.r.l. con sede legale in Via della Borsa 16/4 – 31033 Castelfranco Veneto (TV), partita IVA/CF 04450740263, iscritta al registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n B 000379966.

2. OGGETTO DELLA VIOLAZIONE

Attraverso la Procedura è possibile segnalare:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili);
- condotte illecite che integrano le fattispecie di reato elencate nel D.Lgs. n. 231/2001 (ossia quelle condotte che possono astrattamente integrare una o più fattispecie previste nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti);
- violazioni della normativa dell’Unione Europea rientranti in particolari settori (contratti pubblici; servizi,



prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad esempio frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ad esempio violazioni della normativa UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori suindicati.

Pertanto, la Procedura non potrà essere utilizzata per presentare segnalazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante (ad esempio, vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, rivendicazioni economiche), o aventi ad oggetto mere voci o i "sentito dire".

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Per poter costituire oggetto di segnalazione, le violazioni devono essere state commesse nell'ambito di un contesto lavorativo e il segnalante deve esserne venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte in ambito aziendale.

La Procedura, inoltre, può essere utilizzata per segnalare violazioni commesse nell'ambito di un rapporto lavorativo poi terminato oppure qualora il rapporto non sia ancora iniziato (ad esempio quando il segnalante apprende della violazione durante la fase di selezione, in altre fasi precontrattuali ovvero durante il periodo di prova).

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, precise e complete. In particolare, il *whistleblower* dovrà indicare puntualmente:

- le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e recapito a cui comunicare l'esito dell'attività conseguente alla segnalazione), ad eccezione del caso di segnalazione anonima, con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;



- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificata la violazione;
- le modalità e le circostanze attraverso cui ha appreso della violazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di individuare colui il quale ha commesso la violazione. Potrebbe essere molto utile, peraltro, allegare documenti comprovanti la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazioni ovvero indicare il nominativo di altri soggetti potenzialmente a conoscenza della violazione.

Tuttavia, la segnalazione non potrà essere considerata ammissibile qualora la stessa consista in una mera produzione di documenti senza che venga indicata e descritta la condotta illecita che si intende segnalare.

La Società consente la presentazione di segnalazioni anonime, vale a dire le segnalazioni dalle quali non sia possibile ricavare l'identità del segnalante. Tuttavia, la medesima incoraggia a non sporgere segnalazioni in forma anonima, in quanto l'indicazione dell'identità del segnalante facilita il processo di accertamento dei fatti, nonché la collaborazione, l'interazione e l'eventuale richiesta di chiarimenti al segnalante, garantendo, inoltre, allo stesso la massima riservatezza e protezione ai sensi della legislazione applicabile.

In ogni caso, la Società prende in considerazione le segnalazioni anonime laddove le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e, comunque, tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati (ad es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, *etc.*).

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona del segnalante è stata successivamente identificata, si applicano tutte le tutele e le misure di protezione di cui alla presente Procedura. La Società, in tali casi, adotta inoltre ogni misura organizzativa sufficiente e necessaria a limitare l'ulteriore diffusione di informazioni sull'identità del segnalante.

4. SOGGETTI LEGITTIMATI A SEGNALARE

Chiunque abbia appreso di una violazione in ragione dello svolgimento delle sue funzioni lavorative potrà utilizzare la Procedura per effettuare una segnalazione.

Non è dirimente avere un contratto di lavoro (sia esso a tempo determinato o indeterminato). Difatti, potranno presentare una segnalazione *whistleblowing*:

- Soci e Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione e Amministratori;
- Società di revisione;
- Collegio Sindacale;



- Dipendenti;
- Consulenti esterni;
- Collaboratori;
- Tirocinanti e Stagisti;
- Volontari;
- Qualsiasi altro soggetto che si relaziona con la Società.

5. CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Qualora un individuo decida di voler effettuare una segnalazione *whistleblowing*, in primo luogo dovrà necessariamente avvalersi di una delle modalità previste e descritte di seguito, le quali costituiscono i c.d. canali interni di segnalazione.

Al fine di presentare una segnalazione, il *whistleblower* potrà utilizzare la forma scritta o la forma orale. Difatti, il segnalante potrà, a sua scelta, decidere tra:

- inviare la segnalazione su supporto cartaceo con i servizi di posta tradizionale (es. raccomandata) all'Avvocato Gaia D'Urbano, il Gestore delle Segnalazioni, al seguente indirizzo: Via Cesare Battisti n. 11, 20122 – Milano.
Il segnalante dovrà:
 - in una prima busta¹ indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o “facilitatori” che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante (ad esclusione del caso di segnalazione anonima);
 - in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
 - chiudere/sigillare entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura “*riservata all'attenzione dell'Avvocato Gaia D'Urbanp*”;
 - trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con “ricevuta di avvenuta consegna”. Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro i quali il Gestore delle segnalazioni dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

¹ Avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il Segnalante desidera ricevere aggiornamenti sull'andamento e lo stato della Segnalazione. In assenza di tale indicazione, potrebbe non essere possibile per il Gestore delle Segnalazioni restituire i dovuti riscontri.



- effettuare una chiamata al numero 02 84073250, riconducibile all'Avvocato Gaia D'Urbano, il Gestore delle Segnalazioni. In tal caso, Il Gestore delle Segnalazioni, previo necessario assenso del *whistleblower*, potrà procedere a registrare la telefonata;
- chiedere un incontro all'Avvocato Gaia D'Urbano, il Gestore delle Segnalazioni, da svolgersi necessariamente entro quindici giorni dalla richiesta. Tale incontro potrà essere oggetto di verbalizzazione scritta a cura del Gestore delle Segnalazioni.

Quale che sia la modalità selezionata, la segnalazione dovrà essere indirizzata all'**Avvocato Gaia D'Urbano**, in quanto soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni *whistleblowing*. Qualora la segnalazione interna venga erroneamente presentata ad un soggetto diverso, quest'ultimo dovrà trasmettere, entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione all'Avvocato Gaia D'Urbano, dando notizia della trasmissione al segnalante *whistleblower*.

Il Gestore delle Segnalazioni, poi, svolgerà le seguenti attività:

- entro sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà rilasciare al *whistleblower* l'avviso di ricevimento della stessa;
- dovrà, poi, protocollare la pratica, assegnandole un numero identificativo e utilizzando idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza della segnalazione e di tutti i soggetti coinvolti (segnalante e segnalato);
- successivamente, svolgerà verifiche, analisi e approfondimenti al fine di valutare la fondatezza della segnalazione;
- potrà, inoltre, mantenere l'interlocuzione con il segnalante, chiedendo anche eventuali integrazioni allo stesso;
- potrà formulare raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati;
- entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, dovrà fornire un riscontro al *whistleblower* in merito all'attività svolta e all'esito della procedura;
- a conclusione della fase istruttoria, dovrà assumere la sua decisione, motivandola compiutamente.

All'esito di tutta questa attività, il Gestore delle Segnalazioni potrà:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (ad esempio *management* aziendale, Direttore Generale, Ufficio Legale, HR).

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a tracciare ed archiviare correttamente e compiutamente tutte le attività effettuate a seguito della ricezione della segnalazione, al fine di dimostrare la corretta diligenza nel dare seguito a quanto denunciato dal *whistleblower*.



6. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Il *whistleblower* può, inoltre, presentare una segnalazione attraverso il canale c.d. esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il segnalante, infatti, può utilizzare il canale c.d. esterno ed interpellare l’ANAC se:

- la Società non ha predisposto un canale di segnalazione interno ovvero ne ha predisposto uno non conforme alla normativa;
- il segnalante ha già utilizzato il canale c.d. interno e la sua segnalazione non ha avuto alcun seguito;
- il segnalante ha fondati motivi per temere atti ritorsivi nei suoi confronti oppure per ritenere che alla sua segnalazione non sarebbe dato seguito;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In tutti questi casi, il segnalante può rivolgersi all’ANAC attraverso la piattaforma presente sul sito istituzionale (www.whistleblowing.anticorruzione.it/#/), le linee telefoniche e i sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, tramite un incontro diretto.

7. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Infine, al *whistleblower* è conferita un’ulteriore modalità per presentare la segnalazione di condotte illecite commesse in ambito aziendale: la divulgazione pubblica tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi in grado di raggiungere un elevato numero di persone (ad esempio i *social network*). Quest’ultimo strumento, però, può essere utilizzato soltanto quando:

- il segnalante ha già interpellato l’ANAC senza, però, aver ricevuto riscontro alcuno;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un concreto, imminente e palese pericolo per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di atti ritorsivi nei suoi confronti ovvero possa non avere efficacia e seguito.

8. STRUMENTI DI TUTELA E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

La novità più rilevante apportata alla disciplina *whistleblowing* previgente dal D.Lgs. n. 24/2023 consiste nel sistema di tutela e protezione concesso al soggetto che decide di segnalare una condotta illecita commessa in ambito aziendale.



In particolare, il Decreto tutela il segnalante attraverso i seguenti strumenti:

- obbligo di riservatezza con riferimento alla sua identità;
- assoluto divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- limitazione della sua responsabilità per la rivelazione o la divulgazione di alcune categorie di informazioni protette, qualora ovviamente acquisite attraverso una modalità lecita.

Come detto, la prima tutela conferita ai *whistleblowers* consiste nell'obbligo di riservatezza della sua identità personale e di qualsiasi altro dato o altra informazione dai quali possa evincersi la sua identità. A tale obbligo sono tenuti i Gestori delle Segnalazioni, l'ANAC e le Autorità amministrative a cui l'ANAC trasmette, per competenza, le segnalazioni esterne ricevute. Qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile per garantire al soggetto accusato di difendersi, si potrà procedere solo previo consenso del segnalante. Quindi, il segnalante riceverà una comunicazione scritta nella quale si comunicheranno le ragioni per cui il disvelamento della sua identità è fondamentale e si chiederà allo stesso di prestare il consenso a rivelare i suoi dati personali. Va da sé che in questi casi, qualora il *whistleblower* non presti il proprio consenso, la segnalazione non potrà avere alcun seguito.

Ulteriore strumento di tutela e protezione concesso al segnalante è l'assoluto divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto aziendale e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Il Decreto stabilisce espressamente che gli atti ritorsivi sono nulli. Possono costituire atti ritorsivi, ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto al quale denunciare l'esistenza di presunti atti ritorsivi è l'ANAC.

Al segnalante *whistleblower* viene, poi, accordata una limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla divulgazione di alcune categorie di informazioni, per le quali, invece, sussisterebbe responsabilità civile, penale o amministrativa. Nello specifico, il segnalante non risponde per le seguenti condotte:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);



- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Ovviamente, qualora il segnalante abbia acquisito determinate informazioni illecitamente, resta ferma la sua responsabilità in sede penale, civile, amministrativa e disciplinare.

Queste tutele, peraltro, sono concesse non solo al segnalante ma anche ad altri soggetti, quali:

- il facilitatore (la persona fisica che assiste il *whistleblower* nel processo di segnalazione e che lavora nel medesimo contesto lavorativo);
- le persone operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora.

9. SISTEMA SANZIONATORIO

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede una serie di sanzioni amministrative in capo ai trasgressori delle disposizioni stabilite in materia di *whistleblowing*.

Nello specifico, le sanzioni amministrative previste sono le seguenti:

- da 10.000 a 50.000 Euro quando viene accertato che la persona fisica individuata come responsabile dell'illecito ha commesso azioni ritorsive;
- da 10.000 a 50.000 Euro quando viene accertato che la persona fisica individuata come responsabile dell'illecito ha ostacolato la segnalazione o ha tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 Euro quando viene accertato che la persona fisica individuata come responsabile dell'illecito ha violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 (restano comunque salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali);



- da 10.000 a 50.000 Euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione (in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo dell'Ente);
- da 10.000 a 50.000 Euro quando viene accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto (in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo dell'Ente);
- da 10.000 a 50.000 Euro quando viene accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (in tal caso responsabile è considerato il Gestore delle Segnalazioni);
- da 500 a 2.500 Euro, quando viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

Quindi, il *whistleblower* dovrà presentare la segnalazione con diligenza e in buona fede e nel rispetto della *ratio* della normativa in materia e della Procedura aziendale elaborata. La segnalazione non dovrà essere pretestuosa, opportunistica o strumentale né potrà avere contenuto diffamatorio o calunnioso. Peraltro, per il segnalante sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle competenti sedi, eventuali forme di abuso o utilizzo improprio della Procedura.

Il soggetto segnalato, invece, ha il divieto di compiere qualsiasi tipo di azioni discriminatorie, vessatorie o ritorsive nei confronti del *whistleblower* e di ostacolare lo svolgimento dell'attività di indagine da parte del Gestore delle Segnalazioni.

In ogni caso, per l'applicazione di eventuali ed ulteriori sanzioni, si rimanda interamente alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili ai singoli individui responsabili delle violazioni e ai Regolamenti Aziendali.

10. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del G.D.P.R. e del Codice *Privacy*.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del G.D.P.R.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo



sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R. che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del G.D.P.R.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del G.D.P.R. e dell'art. 2 *quaterdecies* del Codice *Privacy*.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del G.D.P.R. non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del G.D.P.R.) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. artt. 2 *undecies* del Codice *Privacy* e 23 del G.D.P.R.) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

11. DIVULGAZIONE

La presente Procedura verrà comunicata a tutti i soggetti interessati con consegna a mano o tramite informativa a mezzo e-mail. La stessa verrà affissa fisicamente sulla bacheca aziendale e, se possibile, pubblicata in rete sul sito internet della società e sull'intranet aziendale.

È dovere di ciascun soggetto interessato dalla normativa prendere immediata visione della Procedura e apprenderne puntualmente gli elementi costitutivi.

